

SCADENZARIO

Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

30 DOMENICA
IVA

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute relative al 2° trimestre e/o al 1° semestre 2018. I contribuenti soggetti Iva devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre 2018.

I contribuenti, qualora non abbiano già inviato i dati del primo trimestre entro il 31-5-2018, possono optare per l'invio, sempre entro oggi, dei dati relativi al primo semestre 2018, come previsto dall'art. 1-ter del decreto legge n. 148 del 16-10-2017 convertito con modificazioni nella legge n. 172 del 4-12-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5-12-2017).

Tale incombenza è stata eliminata, a partire dal 2018, per tutti gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) con l'art. 11 del decreto legge n. 87 del 12-7-2018 (cosiddetto «decreto dignità») convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 9-8-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2018); si veda al riguardo l'articolo pubblicato su L'Informatore Agrario n. 30/2018 a pag. 29.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

RIMBORSI IVA UE

Presentazione istanze di rimborso. I soggetti passivi Iva con sede stabile in Italia possono presentare, entro e non oltre oggi ed esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'Iva assolta nel 2017 in un altro Stato della

Comunità Europea relativamente a beni e servizi acquistati o importati in questo Stato; è possibile recuperare anche l'Iva pagata in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco in base ad accordi di reciprocità.

La scadenza può interessare, tra gli altri, le aziende agricole che hanno optato per il regime normale Iva.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e acconti per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello REDDITI 2018, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su L'Informatore Agrario n. 26/2018 a pag. 70. Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su L'Informatore Agrario n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la guida a REDDITI 2018.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2018, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti non agricoli o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps

n. 31 del 20-2-2018 consultabile sul sito www.inps.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-9-2014;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-9-2016;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-9-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-9-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L'Informatore Agrario n. 3/2018 a pag. 69.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, possono ancora annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato; infatti, l'obbligo dei gestori di impianti di carburanti di emettere la fattura elettronica dall'1-7-2018, che avrebbe comportato la soppressione della scheda, è stato prorogato all'1-1-2019 con decreto legge n. 79 del 28-6-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28-6-2018).

L'obbligo di annotazione non è comunque tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate e altre forme di pagamento tracciabili individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; tuttavia, poiché tali forme di pagamento tracciabili sono divenute obbligatorie a partire dall'1-7-2018 ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del costo, chi utilizza ancora la scheda carburanti pagando in contanti non potrà più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.

Si vedano anche gli articoli pubblicati su L'Informatore Agrario n. 22/2018 a pag. 33, tenendo presente la novità della prorroga sopra riportata, e n. 30/2018 a pag. 29.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2018 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di settembre 2018 il bollo va pagato, di norma, entro oggi, ovvero entro il mese successivo se l'immatricolazione avviene dopo il 20 settembre; si fa presente che in alcune Regioni vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (cosiddetto superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si ricorda inoltre che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

PUBBLICITÀ

Pagamento 4ª rata. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale quarta e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE

Versamento rata. Coloro che, avvalendosi della definizione agevolata dei carichi pendenti disposta con l'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 148 del 16-10-2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4-12-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5-12-2017), hanno presentato entro il 15-5-2018 apposita domanda di adesione all'Agente della riscossione (Equitalia e/o altro Ente preposto alla riscossione) chiedendo il pagamento dilazionato, devono entro oggi versare l'eventuale rata in scadenza in base alla comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni.

Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia e consultare le informazioni messe a disposizione dall'amministrazione finanziaria sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

IMU E TASI

Tardiva presentazione dichiarazione per variazioni 2017. Coloro che non hanno presentato ai competenti Comuni, entro il 2-7-2018 (essendo il 30 giugno sabato), la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2017, possono regolarizzare l'omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta dovuta (un decimo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 5 euro.

Il modello con relative istruzioni è repe-

ribile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai regolamenti comunali, ove istituiti, ai numerosi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze consultabili sul sito www.finanze.it e ai numerosi articoli finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista, l'ultimo dei quali su *L'Informatore Agrario* n. 24-25/2018 a pag. 31.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 CON MODELLO CARTACEO

Tardiva presentazione in posta. Coloro che non hanno presentato entro il 2-7-2018 (essendo il 30 giugno sabato), tramite un ufficio postale, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 redatta su modello REDDITI 2018 cartaceo, possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario beneficiando della sanzione ridotta a 25 euro (un decimo della sanzione normale di 250 euro). La presentazione del modello REDDITI 2018 cartaceo interessa i contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

È comunque sempre possibile presentare nei termini la dichiarazione in via telematica entro il 31-10-2018; l'invio telematico può avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI

2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a REDDITI 2018.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-9-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione

nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

Tardivo versamento rata imposte da modello REDDITI 2018. I contribuenti non titolari di partita Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello 2018, non hanno versato entro il 31 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-9-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.